LEGISLATURA XVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 6 LUGLIO 1894

Gianturco. Io non solo consento nella proposta dell'onorevole Bonasi, ma prego l'onorevole ministro e la Commissione di avvertire, che, mentre la legge del 1871, si accontenta che la rendita sia assicurata con vincolo ipotecario, l'articolo 2 di questa legge aggiunge a questa condizione che si tratti di prima ipoteca.

Ora l'ipoteca bisogna considerarla sotto il duplice aspetto della validità e della utilità; può darsi che vi sia la prima ipoteca, e che intanto non vi sia la capienza perchè il valore del fondo non risponde all'ammontare della dote; come può darsi che si tratti d'altra ipoteca, che, pur non essendo prima, sia utile e sicura avuto riguardo al valore del fondo.

D'altra parte è assai difficile, nelle presenti condizioni della proprietà fondiaria, trovare chi possa dare una prima ipoteca; perciò, anzi che fare della pienezza del vincolo una questione di diritto, rimettiamo al tribunale supremo di guerra e marina l'emettere un giudizio sul valore del fondo.

Quindi, associandomi da una parte all'emendamento Bonasi, che vuol soppressa la parola efficacemente, io proporrei inoltre di sopprimere la parola *prima* e dire così: « se non l'abbiano costituita ed assicurata con vincolo di valida e sicura ipoteca. »

Debbo poi fare una seconda osservazione. L'articolo della Commissione e quello del Ministero accennano a due sistemi diversi; l'articolo del Ministero vuole l'assicurazione di un capitale, senza preoccuparsi della rendita; l'articolo della Commissione vuole l'assicurazione della rendita, senza preoccuparsi del capitale.

Io non voglio esaminare quale dei due sistemi risponda meglio allo scopo; per me non risponde al fine di assicurare il decoro della famiglia e la sorte della vedova e degli orfani, se non il sistema, che assicurasse insieme il capitale e la rendita.

A ogni modo, il sistema della Commissione presenta però dei gravi pericoli, ad alcuni dei quali, già accennati dall'onorevole Imbriani, si può dire che porge rimedio il diritto civile comune, perchè le controscritture, con cui si dichiarassero simulate le costituite annualità, sarebbero inefficaci anche nel rapporto delle parti. (Articolo 1384 del Codice civile).

Vi è un secondo pericolo, e questo è più

grave, cioè che gli sposi dichiarino di aver ricevuto pagamenti di annualità, che in realtà non hanno ricevuto.

Arbib. Questo è avvenuto!

6ianturco. Ma dato il sistema del vincolo della rendita senza il capitale, i rimedi del diritto comune, in mancanza di controscritture, sono di assai problematica attuazione.

Ciò poi su cui richiamo l'attenzione della Commissione, è l'evidente contraddizione tra l'articolo 2 e l'articolo 4. Che cosa ha voluto assicurare la Commissione? La costituzione di una annualità in rendita. E poichè per la legge del 1871 questo vincolo (come accennava benissimo l'onorevole Imbriani) è affatto diverso dal vincolo dotale, dura tanto quanto dura il servizio militare, di guisa che cessato il servizio militare, cessa il vincolo, pur rimanendo se fu costituito il vincolo della dote, finchè dura il matrimonio. Or bene, l'ufficiale potrebbe contrarre matrimonio quando trovasse chi gli dia una rendita annua di lire 1,500 o 1,200 per tutto il tempo in cui rimarrà in servizio.

Non sarebbe richiesto che fosse fatta l'assicurazione del capitale, e non sarebbe neppure richiesto che la rendita annua dovesse andare oltre il termine in cui rimanesse in servizio.

Risponde una siffatta condizione giuridica al fine della legge, all'interesse delle vedove e dei figli?

Francamente, a me pare che un sistema siffatto sia del tutto insufficiente al fine del legislatore, ai veri interessi delle famiglie degli ufficiali. Io tengo, in ogni caso, a che siano chiariti questi concetti giuridici, altrimenti, metteremo da una parte il Ministero della guerra e forse dall'altra i tribunali, per la parte di loro competenza, in gravissimo dubbio, a rimuovere il quale è almeno necessario di sopprimere nell'articolo 4 l'impropria espressione di dote.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

Brunetti. G. Intendo parlare proprio sullo stesso ordine d'idee sul quale hanno già parlato gli onorevoli Bonasi e Gianturco, cioè, circa la costituzione della dote.

Io rivolgo una preghiera tanto al Ministero quanto alla Commissione, di volere, cioè, chiarire che cosa hanno voluto esprimere con queste parole: « con vincolo di prima ipoteca. » Parrebbe da queste parole, secondo il